

n. 134-1/2026 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE - CRISI D'IMPRESA**

riunito in Camera di Consiglio in data **05.02.2026** nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice rel. ed est.
dott. Lorenzo Lentini	Giudice

nel procedimento n. **134-1/2026** Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

AURIEMMA ALESSIA, nata a Milano, il giorno 08.03.1977, (C.F. RMMLSS77C48F205Y) residente in (20081) Abbiategrasso (MI), via XI Febbraio n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Azzolini (C.F. ZZL CHR 69L57 C219L – indirizzo PEC chiara.azzolini@bergamo.pecavvocati.it - fax 035/4176914 - riferimenti indicati anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, terzo comma e 134, terzo comma, cod. proc. civ.) del Foro di Bergamo e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in (24121) Bergamo, via G. Camozzi n. 56, giusta delega agli atti

RICORRENTE

Gestore della Crisi: **Rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi - OCC "Segretariato Sociale di Nerviano - Protezione Sociale Italiana"**

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

ha emesso la seguente

SENTENZA

Premesso che

il ricorso è stato depositato in data 02.02.2026;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27 co. 3 lett. b CCII*, atteso che la parte debitrice ha il centro degli interessi principali in Abbategrasso (MI) ove risulta residente (via XI Febbraio n. 11), pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano;





evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui agli artt. 39 e 269 CCII;

rilevato in particolare che:

- la parte ricorrente svolge attività di lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato con retribuzione indicata nel ricorso in circa euro 2.800,00 circa, pur esponendo su tale importo una trattenuta di euro 240,00 per l'utilizzo di auto aziendale, non avendo invece la ricorrente alcuna autovettura di proprietà;
- non risulta più titolare di alcuna impresa individuale quantomeno dal 20.05.2023 (data nella quale risulta essere stata cancellata dal R.I. l'impresa individuale VISIONARYLAB DI ALESSIA AURIEMMA), come da visura camerale acquisita dalla Cancelleria, atteso che né nel ricorso né nella relazione veniva invero fornito tale dato (data cancellazione), rilevante invece ai fini del vaglio prescritto dall'art. 33 co. 1 CCII; né risulta parte ricorrente esser essere socia ill. resp. di società di persone;
- il nucleo familiare "di fatto" risulta composto dalla ricorrente e dall'ex compagno, in attesa di reperimento da parte di quest'ultimo di altra soluzione abitativa; si invita sin d'ora il Liquidatore a verificare anche ai fini della determinazione ex art. 268 CCII il contributo dell'ex compagno agli esborsi connessi alla locazione e alle spese comuni;
- il passivo viene indicato nell'atto introduttivo e nella relazione del Gestore in "**euro 160.434,23**", derivante prevalentemente da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; ai fini di una compiuta ricostruzione del passivo, essendo stati esposti anche "compensi per legale" ed essendo stato riferito essere già saldato il "compenso OCC" (Cfr. pag. 3 ricorso), si invita sin d'ora il Liquidatore a indicare e documentare siffatti pagamenti e relativo criterio di calcolo, vieppiù con riferimento alla voce OCC, atteso il compenso unitario;
- l'attivo patrimoniale è costituito solo dall'attività da lavoro dipendente della ricorrente;
- considerato che dall'esame della relazione e come sopra riferito sussiste attivo da distribuire ai creditori, rappresentato dalle entrate mensili a titolo di retribuzione, una volta dedotte le spese di sostentamento e il canone di locazione;
- l'apporto mensile da destinare ai creditori è stato, quindi, quantificato in via provvisoria dall'OCC in **euro 339,00 circa al mese**, quale differenza tra le entrate e le uscite mensili (Cfr. pag. 28 della relazione del Gestore); in ogni caso, si rimette al Liquidatore ogni ulteriore approfondimento in tema di redditi da lavoro, con conseguente deposito di espressa richiesta ex art. 268 co. 4 CCII da parte del Liquidatore designato, con allegate le evidenze documentali di interesse aggiornati e prospetti di calcolo, conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento-Tribunale di Milano del 15.10.2024;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

evidenziato sin d'ora che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;





il liquidatore nominato, come da dispositivo, ex art. 270, co. 2 lett. b) CCII dovrà anche ai fini della predisposizione del PdL e per una compiuta ricostruzione dell'attivo e per la esposizione degli atti di cui all'art. 39 co. 2 CCII fornire chiarimenti in ordine alle periodiche uscite mensili;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **ALESSIA AURIEMMA** (C.F. RMMLSS77C48F205Y) residente in Abbiategrasso (MI), via XI Febbraio n. 15;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;

nomina liquidatore **Rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi - OCC "Segretariato Sociale di Nerviano - Protezione Sociale Italiana"**;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autonoma istanza da sottoporre al Giudice;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
 - d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - f) riserva, *ut supra*, al giudice delegato la determinazione in via definitiva della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore, disponendo *medio tempore* che venga destinato ai creditori l'importo mensile indicato nella relazione a corredo del ricorso, come in narrativa (euro 339,00 mensili);
- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
- si autorizza l'uso dell'autovettura, prevedendosi la liquidazione solo al termine della procedura;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;





- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;

invita il Liquidatore a fornire al GD le informazioni richieste in narrativa anche in ordine alle liquidazioni di legale e Gestore intervenute *ante* deposito del ricorso qui esaminato.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla ricorrente e per la comunicazione al liquidatore-OCC.

Milano, così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile del 05.02.2026.

Il giudice rel. ed est.
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone

